



Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

AVVISO PUBBLICO

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n° **31 del 11 Maggio 2019** è stato approvato il **“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ex articolo 15 del Decreto Legge n° 34 del 30 Aprile 2019”** a seguito di ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017.

Oggetto

Il suddetto regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, *anche tributarie*, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii.

Non si applica assolutamente a provvedimenti di avviso bonario, sollecito, liquidazione e accertamento

Relativamente alle suddette entrate comunali, non riscosse negli anni dal 2000 al 2017 a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii, i debitori possono estinguere il debito, **senza corrispondere le sanzioni**, versando:

- a) *le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;*
- b) *le spese relative alla riscossione coattiva;*
- c) *le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;*
- d) *le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.*

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le disposizioni del suddetto Regolamento si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora.

Si evidenzia che le cartelle di pagamento emesse da Equitalia S.p.A. non rientrano nel Regolamento in oggetto ed i contribuenti interessati debbono fare riferimento solo ed esclusivamente alla suddetta società.

Domanda

Per ottenere l'agevolazione prevista, il contribuente debitore presenta apposita istanza, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31 luglio 2019**.

La richiesta va presentata:

1. all'**UTC** per il recupero, *tramite ingiunzione di pagamento notificata entro il 31/12/2017*, di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione con applicazione di sanzioni.
2. Al concessionario **SOGET S.p.A.**, via Venezia 4, 65121 – Pescara, per Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA)e Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), sanzioni Codice della Strada, per gli 2012 e precedenti, con riscossione tramite ingiunzione di pagamento tramite **ingiunzione di pagamento notificata nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31/12/2017**; tel. 085/3850809, fax 085/3850838; mail: info@sogetspa.it; protocollo.sogetspa@pec.it
3. Al concessionario **MUNICIPIA S.p.A.**, sportello sito in Ariano Irpino, al Corso Europa, 38, per Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA)e Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), sanzioni Codice della Strada, ICI e TARSU, con riscossione tramite **ingiunzione di pagamento notificata nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31/12/2017**; tel. 0825828392 - fax: 0825/825731 - pec: municipia.servizipec@legalmail.it; e-mail: ufficiotributariariano@eng.it

Si invita a verificare, *prima dell'inoltro dell'istanza*, il soggetto emittente l'ingiunzione di pagamento ed ad inoltrare allo stesso la richiesta di cui sopra.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (*cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale*), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui sopra.

Nell'istanza il contribuente indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, **entro il numero massimo di quattro rate**, di cui l'ultima in scadenza **non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Sul sito dell'ente e dei concessionari è resa disponibile apposita modulistica nel termine di 10 giugno 2019.

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Comune o il Concessionario, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza **entro il 31 Agosto 2019**, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

Qualora l'istanza venga accolta, verrà comunicato **entro il 31 Agosto 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) *versamento unico: entro il mese di settembre 2019;*
- e) *versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di settembre 2019, marzo 2020, settembre, 2020 e settembre 2021*

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale e per debiti superiori a 5.000,00, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente, dovrà essere presentata idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, *limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata*, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti.

In tal caso, *ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare*, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, *compresi quelli di dilazione*, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui sopra sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, *fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute*, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza.

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, *ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme*, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui sopra, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Comune o il concessionario, *secondo quanto sopra indicato*, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive *ovvero* iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ariano Irpino, 23maggio 2019

Il Dirigente
Dott. Generoso RUZZA